



COMUNE DI COGGIOLA

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N.127/243 DEL 30/07/2026

OGGETTO:

**FORNITURA NUOVI CORPI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE DIVERSE VIE:
DETERMINA A CONTRARRE e IMPEGNO DI SPESA CIG: BC94CF9C5A**

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

Setti Paolo, giusta determinazione G. C. nr. 2 del 03/01/2022;

VISTE: - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2026/2028 – articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativa al periodo 2026/2028 – articolo 151, D.Lgs. 267/2000 e articolo 10, D.Lgs. 118/2011 ;

- la deliberazione nr. 17 del giorno 29/07/2026 Variazione di bilancio di previsione finanziario 2026/2028 con applicazione di avanzo;

Premesso e considerato che:

- nel territorio comunale, vi sono degli ambiti in cui l'illuminazione pubblica è assente e/o in posizione non idonea a garantire sufficiente luce, soprattutto nel periodo invernale, nello specifico:

- in Via IV Novembre, installazione di nuovo braccio a parete con lampada a led;

- in Via Lamarmora, installazione di braccio "artistico" a parete con lampada a led;

- in Via Mazzini ed in Via Micheli, installazione di proiettore su pali esistenti di proprietà Enel sole;

- tali interventi risultano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché per assicurare un adeguato livello di illuminazione pubblica e di decoro urbano;

ATTESO CHE: è stato richiesto alla ditta ENEL Sole SRL, preventivo per la fornitura e installazione di nr. 4 nuovi punti luce, con caratteristiche previste dalla normativa europea, statale e L.R. 3/2018 e s.m.i., nelle vie sopra identificate;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: sostituzione dei sostegni esistenti ed ampliamento dell'impianto di P.I. comunale mediante l'installazione di nuovi punti luce led da realizzarsi nelle vie in premessa individuate;
- Importo del contratto: €. 1.512,15, oltre IVA;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, pertanto l'imposta di cui innanzi non è dovuta;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune non è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc.;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO di procedere, mediante affidamento diretto dell'incarico della esecuzione delle anzidette opere a ENEL Sole SRL, via Luigi Boccherini nr. 15 ROMA – PIVA: 15844561009, già concessionaria per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Coggiola;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Visti la relazione ed il preventivo formulati dalla ditta ENEL Sole SRL, via Luigi Boccherini nr. 15 ROMA – PIVA: 15844561009, acquisito al protocollo dell'Ente nr. 1572 del 11/03/2026, che per la fornitura di nr. 4 nuovi punti di illuminazione pubblica con lampade a led, nelle vie in premessa citate, prevede una spesa di €. 1.512,15 oltre 22% IVA, per un importo complessivo di €. 1.844,82 (IVA=€. 332,67);

Dato atto che:

- mediante apposita procedura informatica è stato acquisito sul portale dell'ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti), ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, il Codice CIG n. BC94CF9C5A;

- l'ufficio ha acquisito il Documento di Regolarità contributiva previdenziale e delle comunicazioni obbligatorie acquisite dal portale durc online- prot. INPS 50788443 che risulta regolare;

Visto che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Setti Paolo;

Visto:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- i Decreti Legislativi n. 118/2011 e 126/2014;

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000;

- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;

2. Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che le clausole essenziali del contratto che si intende sottoscrivere sono le seguenti:

- il fine che si intende perseguire è assicurare un adeguato livello di illuminazione pubblica e di decoro urbano;

- il contratto ha per la fornitura di nr. 4 nuovi punti di illuminazione pubblica con lampade a led;

- luogo di svolgimento:

- in Via IV Novembre, installazione di nuovo braccio a parete con lampada a led;

- in Via Lamarmora, installazione di braccio "artistico" a parete con lampada a led;

- in Via Mazzini ed in Via Micheli, installazione di proiettore su pali esistenti di proprietà Enel sole;

- durata e termini di esecuzione: 180 giorni;

- termini di pagamento: 30 giorni da presentazione di regolare fattura;

- altre clausole non essenziali: non previste;

- la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

- la forma del contratto: tramite scambio di lettera commerciale;

3. Dato atto che trattandosi di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs.36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, l'ufficio ha acquisito dall'operatore economico Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante potrà verificare la dichiarazione e qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva ed alla comunicazione di legge previste;

4. Di approvare la relazione ed il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente 1572/2026, formulato dalla ditta ENEL Sole SRL, via Luigi Boccherini nr. 15 ROMA – PIVA: 15844561009, e procedere ad affidare direttamente alla medesima, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di nr. 4 nuovi punti luce, per un costo complessivo a corpo pari ad € 1.844,82 IVA 22% compresa;

5. di impegnare la somma di €. 1.844,82 (€. 1.512,15+IVA22%=€.332,67), sul cap. 8330/2 art. 1 cod. 10.05.2 denominato "illuminazione pubblica acquisizione beni immobili", impegno come da tabella allegata;

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato tramite scambio di lettera commerciale;

7. Di dare atto che come disposto all'allegato I.4 del D.Lgs 36/2023, il presente affidamento è esente dall'applicazione imposta di bollo di cui al comma 10 dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

8. Di dare atto che:

- la liquidazione delle prestazioni sopra citate si provvederà su presentazione di regolare fattura elettronica inviata al codice unico ufficio UF6W87;
- la procedura di affidamento del servizio di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. CIG BC94CF9C5A;

9. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

10. Di individuare, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Setti Paolo;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e delle norme vigenti dell'ordinamento. Di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante la contestuale pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

**Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
SETTI Paolo**